

**COMUNE DI GORO**  
**PROVINCIA DI FERRARA**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**  
**E PUBBLICHE AFFISSIONI**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL**  
**CONSIGLIO COMUNALE N° 96 DEL**  
**26.10.1995**

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### - ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Goro le modalita` di esecuzione e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita` e del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### - ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicita` esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di un' imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, nei limiti e secondo le prescrizioni degli artt. che seguono.

#### - ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

A norma dell'art. 2 del D. Lgs.vo 15.11.93, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, questo Comune, la cui popolazione residente al 31.12.92 e` di n. 4408 abitanti, rientra nella v^ classe impositiva.

#### - ART. 4 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1 - Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicita` e del diritto sulle pubbliche affissioni e` di esclusiva competenza comunale e puo` essere gestito come previsto dall'art. 25 del D. Lgs.vo 507/93.

2 - Attualmente il Comune di Goro ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonche` l'accertamento e la riscossione del relativo diritto e dell'imposta sulla pubblicita`.

#### - ART. 5 - TARIFFE

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita` e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e` divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

## CAPO II

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA`

#### - ART. 6 -

##### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1 - Presupposto dell'imposta e` la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive e acustiche, diverse da quelle assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia tali luoghi percepibili.

2 - Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita` economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3 - Per esercizio di attivita` economica di cui all'art. 5, comma 2`, del D. Lgs.vo 507/93, si intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonche` qualunque altra attivita` suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

#### - ART. 7 -

##### SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita`, tenuto al pagamento in via principale, e` colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre e` solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita`.

#### - ART 8 -

##### MODALITA` DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1 - L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura in base piana geometrica in cui e` circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2 - Le superfici inferiori ad un mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo mq.

3 - Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4 - per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e` calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo` essere circoscritto il mezzo stesso.

5 - I festoni di bandierine e simili, nonche` i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

-ART. 9 -  
MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA

- 1 - Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
- 2 - Le riduzioni non sono cumulabili.

- ART. 10 -  
PUBBLICITA` LUMINOSA O ILLUMINATA

- 1 - Per pubblicita` luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicita` sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicita` ordinaria illuminata si intende quella che e` resa visibile da apposita luce che vi si proietta.
- 2 - Quando l'esposizione pubblicitaria viene effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa d'imposta e` maggiorata del 100%.

- ART. 11 -  
PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

- 1 - Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.
- 2 - La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalita`, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonche` le generalita` e l'indirizzo del rappresentante legale;
  - b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intenda installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
  - c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione puo` essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
  - d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
  - e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
- 3 - Il richiedente e` comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda come previsto dagli artt. 18 - 19 - 20 del regolamento edilizio vigente.
- 4 - Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovra` essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovra` essere attestata la disponibilita` di questi.

- ART. 12 -  
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1 - Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta verra` rilasciata l'autorizzazione all'installazione

